

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **RONZA, IORIO, BONAFINI, ALBERTI, MARIOTTI, TIBALDI**
e **GIACOMETTI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 NOVEMBRE 1958

Istituzione delle Centrali del latte

ONOREVOLI SENATORI. — Il latte, fra tutti gli alimenti che la natura offre all'uomo, è il più completo e di uso più generale non solo per i bambini e per i vecchi, ma anche per la popolazione adulta tutta: si tratta di un alimento naturale ricco di contenuto proteico, ma di estrema delicatezza, perchè può costituire veicolo pericoloso di trasmissione di numerose malattie, sia direttamente dall'animale lattifero all'uomo, sia indirettamente per posteriore contaminazione (mungitori malati, locali sudici e malsani, contenitori sporchi e infetti, eccetera).

Da ciò due ordini di necessità suggerite nel preminente interesse della salute pubblica; in primo luogo, quello di garantire lo stato di sanità e nutrizione degli animali lattiferi, nonchè la pulizia e l'igiene delle stalle, la sanità e pulizia del personale addetto alla mungitura, eccetera; in secondo luogo, quello di garantire che il latte uscito dalla stalla non si inquini e perciò sia filtrato, refrigerato, raccolto in appositi recipienti mantenuti in stato di perfetta nettezza e, previo controllo chimico e batteriologico, sia sottoposto alla pastorizzazione

o ad altro trattamento riconosciuto idoneo ad assicurarne la genuinità e la salubrità; infine, quello di garantirne l'arrivo al consumo immune da successive alterazioni e inquinamenti.

Tali esigenze furono riconosciute fin dal 1890 (vedi regolamento speciale 3 agosto 1890, n. 7045, articolo 74 e seguenti) e ispirarono pure alcune norme del vecchio regolamento generale sanitario del 1901 (titolo IV); ma queste disposizioni fallirono il loro scopo di fronte alle deplorabili generali condizioni antigieniche di quasi tutte le stalle e degli animali lattiferi ivi ricoverati e di fronte alla generale persistente trascuratezza di ogni norma igienica nei riguardi del personale di mungitura e del condizionamento dei recipienti adibiti al trasporto del latte per uso alimentare diretto.

Affinchè si potesse esercitare una vigilanza effettiva ed efficace sulle vaccherie, era infatti indispensabile che si delimitasse la zona destinata a fornire il latte per il consumo diretto e che questa delimitazione fosse fatta in modo da garantire l'integrale approvvigionamento dell'agglomerato demo-

LEGISLATURA III - 1958 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

grafico cui era destinata, ed essere coordinata a un centro di raccolta per filtrazione, la refrigerazione e un trattamento idoneo ad assicurare la salubrità del prodotto, col divieto conseguente di introdurre latte di altra provenienza nella zona fornita dal centro (diritto di privativa).

A realizzare attraverso queste condizioni una completa e soddisfacente disciplina della produzione e del trattamento igienico del latte alimentare provvidero il regolamento 7 maggio 1929, n. 994, giustamente definito « codice del latte », che riconobbe ai Comuni la facoltà d'impiantare e gestire, con diritto di privativa le Centrali del latte, e — diversi anni dopo — la legge 16 giugno 1938, n. 351, che all'articolo 11 prevedeva esplicitamente la limitazione del perimetro della zona di produzione di pertinenza delle Centrali, in relazione al fabbisogno della popolazione.

Peraltro, neanche queste provvide norme avrebbero potuto raggiungere i fini prefissi, se non si fossero costituite le necessarie premesse di carattere economico, se cioè non si fossero riconosciuti ai produttori di latte alimentare i maggiori oneri derivanti dall'osservanza dei precetti d'igiene e di sanità nella tenuta delle stalle e nella scelta del personale addetti. E a ciò provvidero le competenti autorità, che — in sede di determinazione dei prezzi del latte alla stalla — andarono riconoscendo una non trascurabile maggiorazione di prezzo per il latte alimentare, rispetto a quello destinato all'industria.

Non è dubbio che, così integrata, questa disciplina legislativa ha reso possibile nelle zone bianche il progresso igienico nella attrezzatura delle stalle e nel governo degli animali lattiferi, con grande vantaggio non solo della salute pubblica, ma anche della produzione, grazie all'eliminazione delle perdite derivanti dalle malattie degli animali (mastiti, tubercolosi, eccetera) e alla efficacia propagatrice dell'esempio per diffusione, anche fuori delle dette zone, delle norme per il governo igienico delle stalle e degli animali: perciò non vi ha alcuna ragione di ordine tecnico-sanitario e produttivo per innovare a questa disciplina.

Non altrettanto invece, può dirsi dal lato tecnico-amministrativo nei riguardi di alcune disposizioni della legge del 1938; intendiamo accennare all'articolo 1, che segna il minimo di 100 ettolitri di consumo giornaliero per l'istituzione delle Centrali del latte; agli articoli 2, 3 e 4, che prescrivono una pesante istruttoria per la autorizzazione delle Centrali, da svolgersi in due stadi (uno per il previo nulla-osta del Ministero dell'Interno — oggi del Ministero della sanità — che lo rilascia di concerto col Ministero dell'agricoltura e delle foreste e con quello delle corporazioni — oggi dell'industria e commercio — sentito il parere di un'apposita Commissione consultiva, ed uno presso la competente Prefettura con l'intervento dei pareri del Consiglio provinciale sanitario e del Genio civile, eccetera); ed infine all'articolo 5, che impone ai Comuni l'obbligo di concedere l'impianto e l'esercizio delle Centrali autorizzate a Consorzi volontari di categoria, costituite fra agricoltori, commercianti o industriali.

Ora è da tener presente che il Consiglio di Stato, in sede consultiva, ha riconosciuto come non più in vigore quest'obbligo della concessione dell'impianto ed esercizio a Consorzi di categoria, in quanto esso si collega all'ordinamento corporativo fascista, che, com'è noto, fu soppresso nel 1943.

Perciò, a parte l'opportunità di abrogare esplicitamente il menzionato articolo 5, due altre modifiche resterebbero da apportare alla legge del 1938: una nel senso di alleggerire l'istruttoria prescritta per l'autorizzazione all'istituzione delle Centrali, mediante un opportuno decentramento delle relative attribuzioni; e una nel senso di portare a 80 ettolitri il limite minimo di consumo giornaliero fissato dall'articolo 1, in quanto il costo dell'impianto di un'organizzazione che meriti il nome di « Centrale del latte » (denominazione che va conservata e protetta dalla legge) è molto elevato (ogni Centrale, perchè possa rispondere ai fini igienico-sanitari che le sono propri, deve possedere un suo laboratorio chimico-biologico per il controllo giornaliero del latte prove-

LEGISLATURA III - 1958 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

niente dalle varie stalle della zona bianca, nonchè una prudente riserva d'impianti e attrezzature, necessaria per garantire in ogni evenienza la continuità e regolarità del servizio) e graverebbe in modo anti-economico sulla gestione di un piccolo stabilimento.

Com'è chiaro, si tratterebbe di perfezionamenti da introdurre nella disciplina delle Centrali, quale risulta dalle disposizioni in vigore, ma da qualche tempo si è delineato un vivace movimento inteso a modificare questa provvida disciplina non coi modesti ritocchi di cui sopra, ma scardinandola addirittura dalle fondamenta, poste a tutela e difesa della salute pubblica; da alcune categorie interessate si vorrebbe infatti più o meno larvatamente escludere i Comuni dalla gestione delle Centrali, riservandola agli industriali e ai commercianti, abolire le zone bianche e lo stesso diritto di esclusività delle Centrali.

E, tanto per cominciare, queste categorie hanno tentato di scardinare fin d'ora la disciplina in vigore, forzando all'uopo — non senza qualche deplorabile caso di successo locale — l'interpretazione delle disposizioni contenute nei due citati testi di legge. Infatti hanno sostenuto, contro il chiaro disposto dell'articolo 46 del regolamento del 1929, che fra le preparazioni lattiche speciali di cui tale articolo ammette la introduzione nei Comuni serviti dalle Centrali (e cioè fra le panne montate, i yoghurt, i kèfir, i latti in polvere, le conserve di latte, eccetera), si debba comprendere il latte sterilizzato ed omogenizzato, laddove la sterilizzazione costituisce una dei normali metodi di risanamento del latte, attribuiti dall'articolo 27 del detto regolamento alla specifica competenza delle Centrali, e la omogeneizzazione, diretta a ripristinare la originaria dispersione dei globuli di grasso esistenti nel latte appena munto, non ne modifica, anzi ne ripristina i caratteri organolettici naturali, il che d'altra parte esclude che il latte così trattato possa identificarsi — come allo stesso fine è stato sostenuto — con le « conserve di latte » (tesi opposta era stata sostenuta con suc-

cesso ai fini dell'esenzione fiscale dall'I.G.E.) o col latte « crudo » del quale l'articolo 28 consente l'introduzione nei Comuni serviti dalle Centrali, sotto certe condizioni (articolo 31 e seguenti), che nulla hanno a vedere coi trattamenti di cui sopra e anzi esplicitamente li escludono (articolo 32, lettera b).

E allo stesso fine le categorie interessate hanno sostenuto, nei riguardi dei cosiddetti latti « titolati », tesi sulle quali per brevità non ci soffermiamo, in quanto già da quelle che abbiamo riferito chiara appare la decisa e ingiustificata ostilità alle Centrali e ai Comuni in particolare. Di fronte alla quale ci sembra necessario, anzi doveroso, fare ben presenti due fondamentali osservazioni: anzitutto, che la fornitura alla popolazione di un latte alimentare garantito genuino e salubre costituisce indubbiamente un fine di pubblica utilità e di grande delicatezza e importanza per la salute pubblica, onde questa fornitura ha tutti i caratteri propri di un pubblico servizio e come tale non può essere di regola abbandonata alla libera concorrenza e alla privata speculazione, che facilmente si sottrae a ogni vigilanza; ma dev'essere riservata di diritto, fin dov'è possibile, al Comune come unità locale della organizzazione sanitaria del paese. Salvo al Comune di concedere poi — sotto la propria responsabilità — l'impianto e l'esercizio della Centrale a privati, ove lo ritenga conveniente in vista delle condizioni e possibilità locali (non si obietti contro la gestione delle Centrali da parte dei Comuni che questi in tal caso dovrebbero sorvegliare e controllare se stessi, per affermare una specie di incompatibilità tra le due funzioni: in quanto affermando ciò si dimentica che le autorità sanitarie comunali — gli ufficiali sanitari, i medici o i veterinari condotti — dipendono nell'esercizio delle loro funzioni tecnico-sanitarie dai medici o veterinari provinciali). In secondo luogo, si deve tener presente che un'eventuale abolizione della esclusività e della zona bianca importerebbe in sostanza — con la dispersione senza limiti nelle campagne delle fonti del latte alimentare — una grave difficoltà, se non addirittura l'impossibilità di un'efficace

LEGISLATURA III - 1958 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

continuativa vigilanza sulla tenuta delle stalle, sulla salute degli animali lattiferi e su quella del personale addetto al loro governo.

Con ciò non vogliamo disconoscere che, in fondo ai motivi di tutto il segnalato movimento per la riforma legislativa della disciplina lattiero-casearia, vi è una grave crisi di superproduzione del latte e di sottoconsumo di quello alimentare: non ignoriamo che lo sfasamento tra produzione e consumo è dovuto in parte al fattore demografico, perchè dal 1938 al 1954 la popolazione in Italia è cresciuta solo del 9 per cento circa (da 43.851.000 a 48.660.000) mentre la produzione lattiera è aumentata del 26 per cento (da ettolitri 50.000.000 a ettolitri 67.500.000); non ignoriamo d'altra parte che il fattore demografico è aggravato da quello del sottoconsumo (l'Italia è al 14° posto nella graduatoria dei paesi civili in fatto di consumo del latte alimentare e viene poco prima della Grecia e della Jugoslavia); non ignoriamo infine che sommatamente difficile è superare questa situazione, per il fatto che gli allevamenti del bestiame da latte sono concentrati in massima parte nelle regioni settentrionali, proprio dove il consumo del latte alimentare è più elevato (143 litri *pro capite* nel Friuli, 110 nel Trentino, 92 in Piemonte, eccetera), mentre nelle regioni meridionali e insulari si hanno consumi minimi, che scendono a 10-15 litri *pro capite* in Calabria e in Lucania.

Riconosciuta, peraltro, questa grave situazione di crisi, si è costretti dalla logica delle cose a concludere che a porvi adeguato rimedio occorre ben altro che il ventilato annullamento della vigente disciplina legislativa del settore.

Invero, se si abbandonasse al meccanismo della libera concorrenza il delicato e importante compito di approvvigionare la popolazione di latte alimentare idoneo e salubritizzato, ben difficilmente le autorità sanitarie potrebbero esercitare un controllo così vasto e continuo sulla produzione e sul trattamento del latte, quale sarebbe indispensabile per garantire efficacemente la salute

pubblica. E il pericolo che ne deriverebbe dal lato sanitario non è affatto immaginario: basti pensare alle innumerevoli e talvolta pericolose adulterazioni del burro, dell'olio, del vino, eccetera, che sfuggono alle sanzioni della legge; basti pensare che fine naturale di ogni impresa privata è il guadagno, onde la tentazione di dare la preferenza non al latte migliore, ma a quello di minor prezzo, anche se proveniente da stalle mal tenute, con la conseguenza, fra l'altro, di un abbassamento generale del livello igienico-sanitario di dette stalle.

In tali condizioni, anche se per negata ipotesi si riuscisse ad ottenere una lieve diminuzione di prezzo del latte alimentare, questa non potrebbe aumentarne il consumo sia nell'alta Italia, dove anzi la diffidenza della popolazione non tarderebbe a produrne una contrazione specie nei mesi estivi, sia nell'Italia meridionale e insulare, dove — a parte le diverse consuetudini alimentari della popolazione — le spese di refrigerazione e trasporto annullerebbero il vantaggio sperabile da questa piccola differenza di prezzo.

Altri rimedi meno pericolosi o controproducenti? Fiumi d'inchostro sono corsi per suggerirne e propugnarne dei più svariati, troppo spesso ispirati alla tutela d'interessi particolari; perciò noi crediamo che sia prudente e saggio attenerci alle conclusioni cui sono giunti, dopo accurate e vaste indagini, i tecnici agrari che senza avere particolari interessi da difendere, si sono preoccupati solo di quelli generali della produzione agricola e zootecnica: intendiamo riferirci ai valorosi tecnici agrari dell'Istituto nazionale di economia agraria, che hanno compilato l'ultimo « Annuario dell'agricoltura » di recente pubblicazione (Roma, Arti Grafiche, 1955).

Ora questi tecnici agrari, lungi dal porre in seconda linea la tenuta igienica delle stalle e il trattamento igienico del latte, in primo luogo ne propugnano l'estensione anche fuori dalle Centrali (nel 1952 queste interessavano solo un quarto o poco più della totale produzione avviata al consumo diretto; vedi Annuario citato, pagina 131) consigliano, in secondo luogo, la riorganiza-

LEGISLATURA III - 1958 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

razione della produzione e del mercato del latte alimentare in modo tale da consentire il trasporto a grande distanza nelle zone di minor consumo, senza pregiudizio per le qualità organolettiche del prodotto (vedi *ibidem*, pagina 333), e una contemporanea opportuna propaganda sui pregi dietetici del latte; infine — *last but not least* — consigliano una parziale conversione degli allevamenti dalla produzione lattiera a quella del bestiame da carne e in particolare dei vitelli nutriti di solo latte (i cosiddetti « sanati »), diminuendo per tal modo l'offerta del latte e venendo incontro d'altra parte a sentite esigenze del mercato carneo, specie nell'Italia centrale (vedi *ibidem*, pag. 338).

E il miglioramento igienico della tenuta delle stalle, nonché la estensione del trattamento igienico del latte, vengono propugnati dai competenti anche nei riguardi del latte industriale, insieme con un aggiornamento degli impianti dei caseifici, tenuto conto della necessità di combattere la concorrenza dei formaggi esteri, che nel 1954 contribuì a far pendere a nostro sfavore la bilancia commerciale per oltre mezzo miliardo (vedi *ibidem*, pagina 335); e ciò senza richiedere protezioni doganali, incompatibili con la proclamata liberalizzazione degli scambi europei.

Se dunque i fini igienico-sanitari, cui fu con indiscutibile successo preordinata la vigente legislazione sul latte, vanno mantenuti ed anzi estesi anche al settore industriale, è da dedursene che le Centrali del latte con le relative zone bianche, lungi dall'essere osteggiate o peggio soppresse, vanno sviluppate e favorite. Il che non toglie che, dove i Comuni non credano di assumere l'iniziativa delle Centrali neanche concedendole all'industria privata, non si possa favorire direttamente tale industria, nel senso che sia a questa affidata in regime di libera concorrenza la pastorizzazione o altro trattamento idoneo a garantire la salubrità del latte alimentare e la sua distribuzione al consumo in contenitori suggellati, sempre però sotto la vigilanza delle competenti autorità sanitarie comunali.

Perciò abbiamo creduto necessario previo diligente studio della situazione, proporvi un nuovo testo di legge, che, rispettando anzitutto la vigente disciplina del settore nelle sue linee fondamentali, vi introduca soltanto le innovazioni suggerite dalla necessità di aggiornare le disposizioni sicuramente superate per il decorso del tempo e di chiarire quelle che abbiano dato luogo a interpretazioni aberranti e interessate. E dell'occasione abbiamo profittato per snellire la procedura e per coordinare più chiaramente tutti i testi di legge cui deve farsi riferimento.

A questo proposito, abbiamo creduto conforme a una corrente tecnica legislativa evitare che con la nuova legge che vi proponiamo vengano a sovrapporsi nella disciplina dello stesso settore tre diversi testi di legge; quello propostovi, il regolamento n. 994 del 1929 e la legge n. 851 del 1938 (non abbiamo voluto ricorrere all'abusato ripiego di dichiarare genericamente abrogate tutte le disposizioni delle precedenti leggi che fossero incompatibili con le nuove, per non accollare all'interprete un compito di valutazioni che potrebbe dar luogo a difficoltà, anche per la prevedibile interferenza perturbatrice degli interessi privati in giuoco).

Proponiamo dunque al vostro esame e alla vostra ambita approvazione la situazione del decreto 9 maggio 1929, n. 994, per la sola parte interessante le Centrali del latte e la sostituzione integrale della legge 16 giugno 1938, n. 851, con un nuovo testo che coordini e precisi meglio le funzioni igienico-sanitarie e i diritti spettanti alle Centrali o ai Comuni in questa materia, in modo da tutelare rigorosamente i superiori interessi igienico-sanitari della popolazione, pur tenendo ben presenti nel contempo le esigenze della produzione e quelle dell'industria.

In particolare traendo ammaestramento dall'esperienza, abbiamo creduto necessario:

1) fissare chiaramente che la funzione delle Centrali del latte è quella di garantire la salubrità di tutto il latte alimentare

LEGISLATURA III - 1958 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

necessario per l'approvvigionamento della popolazione del Comune o dei Comuni consorziati, onde due conseguenze: a) che il servizio in esame, quando viene comunque assunto, sia protetto dal diritto di privata; b) che sia chiaramente e tassativamente precisato il trattamento del latte riservato alle Centrali col diritto di privata, lasciando tutti gli altri alla libera concorrenza;

2) prevedere il caso che la produzione locale di latte sia insufficiente e disciplinare in tal caso l'importazione del prodotto da altri Comuni e anche da altre Province lontano dal luogo del consumo (ci riferiamo al riguardo ai Comuni più importanti dell'Italia meridionale, per i quali questa ipotesi potrebbe verificarsi, data la scarsità degli allevati locali);

3) modificare la procedura istruttoria oggi prescritta per l'istituzione delle Centrali disciplinandola direttamente nel nuovo

testo, senza riferimento, per quanto possibile, ai vari testi della legge comunale e provinciale, a quello sull'assunzione diretta dei pubblici servizi e a quello delle leggi sanitarie, che spesso interferiscono tra loro causando all'interprete non giustificate incertezze.

Onorevoli colleghi, il testo che abbiamo l'onore di sottoporvi è frutto di approfonditi studi, resi necessari dalla delicatezza degli interessi toccati da questa disciplina, vincolata alla tutela, da una parte, delle superiori esigenze igienico-sanitarie della popolazione e, dall'altra, degli interessi non trascurabili della produzione zootecnica e dell'industria casearia.

Ci lusinghiamo di essere riusciti a conciliare tutte queste esigenze, senza sacrificarne alcuna. Comunque, ove non vi fossimo completamente riusciti, ci lusinghiamo di poter contare sulla vostra benevola ed illuminata collaborazione e in definitiva sulla vostra ambita approvazione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Le « Centrali del latte » sono istituite nell'interesse dell'igiene, della salute pubblica e per finiannonari e provvedono:

a) a controllare la produzione e la raccolta di tutto il latte destinato al consumo diretto della popolazione di uno o più Comuni, al fine d'assicurarne la genuinità;

b) a sottoporre il latte come sopra raccolto a pastorizzazione, sterilizzazione o altro trattamento idoneo a garantirne la salubrità;

c) a disciplinarne e condizionarne la distribuzione e vendita in modo da escludere manomissioni e contaminazioni.

Art. 2.

L'istituzione delle Centrali del latte viene promossa a iniziativa dei Comuni che, isolatamente o riuniti in Consorzio, devono essere serviti dalla Centrale, semprechè il consumo giornaliero complessivo di latte alimentare non sia inferiore agli 80 ettolitri.

Essi possono assumere direttamente l'impianto e l'esercizio di tali Centrali o affidarne la costruzione e l'esercizio o il solo esercizio a imprese private che offrano le garanzie necessarie per il pieno raggiungimento dei fini di cui all'articolo 1 e con le modalità di cui all'articolo 4.

In ogni caso, il controllo del latte, quello delle varie operazioni che si compiono nello stabilimento e la vigilanza sanitaria in genere devono essere direttamente e sistematicamente esercitati dai Comuni con proprio personale tecnico.

Quando le Centrali del latte sono esercitate da enti o da privati, sono a questi addebitate le spese per il personale suddetto.

Tutte le persone addette alle Centrali de-

vono corrispondere, agli effetti sanitari, alle norme contenute nell'articolo 11 del regolamento approvato con regio decreto 9 maggio 1929, n. 994.

Ove l'impresa privata concessionaria sia costituita in società, lo statuto sociale deve prevedere la nomina, ai sensi dell'articolo 2459 del Codice civile, di almeno un amministratore e di un sindaco effettivo da parte del Comune e del Consorzio concedente.

In ogni caso, la nomina del Direttore dello stabilimento e la sua sostituzione saranno soggette all'approvazione da parte del Comune o del Consorzio dei comuni concedenti, i quali avranno altresì la facoltà di promuovere in ogni tempo la sostituzione del predetto Direttore, quando ciò sia richiesto nell'interesse del pubblico servizio.

Tutte le sopra menzionate condizioni, come tutte le norme richieste dall'articolo 265 del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175, sulla finanza locale, devono essere inserite nell'atto di concessione.

Art. 3.

Qualora il Comune non intenda assumere comunque l'iniziativa per l'istituzione della Centrale, può, sentito il Consiglio provinciale sanitario, la Camera di commercio e l'Ispettorato agrario provinciale, con propria deliberazione consiliare, concedere ad una ditta industriale del luogo o di Comune finitimo di assumere in regime di libera concorrenza la pastorizzazione o altro trattamento idoneo a garantire la salubrità del latte alimentare e curarne la distribuzione al consumo in contenitori sterili suggellati, che portino impressi indelebilmente sulla capsula di chiusura la data del riempimento, la misura del contenuto e il nome della ditta.

La deliberazione conterrà in apposito disciplinare le norme da osservarsi dalla ditta per il trattamento del latte, per il trasporto e per l'immissione al consumo, da effettuarsi sotto il controllo igienico-sanitario dell'ufficiale sanitario del Comune, a disposi-

LEGISLATURA III - 1958 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

zione del quale sarà posto dalla ditta stessa un apposito laboratorio chimico e microbiologico.

La concessione potrà essere revocata in qualunque tempo nel caso che la ditta abbia dato luogo a gravi rilievi per inosservanza delle prescrizioni igieniche intese a garantire la salubrità del latte al consumo.

Art. 4.

Tali deliberazioni devono indicare, mediante apposito progetto di massima tecnico e finanziario, i seguenti elementi:

1) le opere d'impianto e il loro costo presunto;

2) i mezzi con cui il Comune o i Comuni riuniti in Consorzio intendono far fronte alle spese d'impianto e di esercizio;

3) le modalità di esercizio;

4) la zona di approvvigionamento;

5) i criteri per la costituzione del fondo di ammortamento.

Su tale progetto di massima la Giunta comunale deve chiedere il parere per la parte igienico-sanitaria, e per quanto attiene alle condizioni locali della produzione, del consumo e del commercio del latte, rispettivamente al Consiglio provinciale sanitario, alla Camera di commercio e all'Ispettorato agrario competenti per territorio.

Detti organi sono tenuti ad esprimere un parere tecnico non vincolante.

Il Consiglio comunale non può deliberare in merito se non siano trascorsi 30 giorni dal richiesto parere.

Per la parte finanziaria del progetto di massima si applica l'articolo 5 della legge 9 giugno 1947, n. 530.

Art. 5.

Il Comune — o il Consorzio costituito per la istituzione della Centrale — deve far redigere il progetto esecutivo dello stabilimento e il piano finanziario definitivo per l'impianto e l'esercizio.

Nel caso che il progetto esecutivo e il piano finanziario definitivo siano conformi al progetto e al piano di massima, la Giunta comunale ne prenderà atto con apposita deliberazione.

Ove invece detto progetto e piano esecutivo si discostino notevolmente per l'ammontare della spesa e per il modo di fronteggiarla dalle previsioni di massima, essi devono essere nuovamente approvati dal Consiglio comunale.

Quando per l'esecuzione dell'opera progettata si rendano necessarie espropriazioni di beni immobili o di diritti relativi ad immobili, l'approvazione del progetto equivale a dichiarazione di pubblica utilità ai sensi della legge 25 giugno 1865, n. 2349.

Art. 6.

L'esercizio delle Centrali del latte è assunto normalmente dal Comune o dal Consorzio dei Comuni in economia oppure, quando lo stabilimento assume una notevole rilevanza industriale, può essere costituita un'azienda speciale con gli effetti di cui agli articoli dal 2 al 9 incluso del testo unico 15 ottobre 1925, n. 2578, per l'assunzione diretta di pubblici servizi da parte dei Comuni e delle Province.

Art. 7.

Il latte portato alle Centrali, che non risulti prodotto nelle condizioni stabilite dal regolamento 9 maggio 1929, n. 993, deve in ogni caso essere respinto.

Ogni anno il Comune o la ditta privata concessionaria della Centrale ha diritto di chiedere all'autorità che ha approvato la delimitazione della zona di produzione, la esclusione e la sostituzione di quelle stalle che, nonostante diffida, non si siano poste in condizioni di rispondere alle esigenze igienico-sanitarie, con ripercussioni sulla qualità del latte conferito.

Le Centrali debbono per ambienti, macchinario e arredamento, soddisfare a tutte le esigenze industriali e tecnico-igieniche.

LEGISLATURA III - 1958 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

In particolare, in ogni Centrale dovrà esistere un laboratorio chimico e microbiologico per i giornalieri controlli igienico-sanitari, affidato a persone laureate in medicina umana o veterinaria o in scienze biologiche, a disposizione anche dell'Ufficiale sanitario del Comune titolare della Centrale o designato dal Consorzio dei Comuni, nonchè una riserva di impianti e attrezzature che assicuri in ogni caso la continuità e regolarità del servizio.

Art. 8.

Nei Comuni dove è istituita una Centrale comunale del latte, che in ogni caso deve bastare a coprire l'intero fabbisogno della popolazione, è vietato introdurre latte e porre in commercio per il consumo diretto altro latte che non sia comunque quello trattato dalla Centrale, fatta eccezione del latte da consumare « crudo », preparato giusto le norme di cui al Titolo VIII del regio decreto 9 maggio 1929, n. 994.

Questo latte, sottoposto presso la Centrale ai controlli igienici, è distribuito per la vendita in contenitori speciali con le medesime modalità del latte trattato igienicamente.

Le Centrali del latte possono distribuire per il consumo diretto, previo il trattamento di cui all'articolo 1, lettera b), oltre al latte a titolo intero di grasso, anche latte totalmente o parzialmente scremato e latte omogeneizzato.

Tutte le qualità di latte di cui al comma precedente dovranno essere immessi al consumo nelle rivendite di latte o con recapito a domicilio, in contenitori speciali portanti in modo indelebile sulla capsula di chiusura la precisazione del contenuto di grasso con la dicitura « latte titolato al per cento di grasso ».

Art. 9.

Nell'ambito delle zone di produzione di pertinenza delle Centrali possono essere istituiti dei « centri di raccolta ».

Tali centri provvedono, sotto il controllo della Centrale, a selezionare il latte proveniente dalle vaccherie, a sottoporlo a ulteriore filtrazione o a più profonda refrigerazione, prima dell'inoltro alle Centrali.

Nei centri di raccolta è vietata la scrematura anche solo parziale del latte destinato alle Centrali e ogni altra lavorazione industriale.

Art. 10.

In ogni centro di raccolta dovrà esistere un laboratorio chimico e microbiologico a disposizione dell'Ufficiale sanitario del Comune dove ha sede la Centrale del latte, per l'esercizio dei controlli igienico-sanitari sul latte raccolto e sull'esistenza delle caratteristiche chimico-fisiche del latte medesimo.

Art. 11.

La distribuzione del latte al consumo si effettua direttamente dalle Centrali a domicilio del consumatore e presso le collettività (ospedali, collegi, eccetera), o indirettamente a mezzo delle rivendite di latte debitamente autorizzate ai sensi del Titolo V del regolamento approvato con regio decreto 9 maggio 1929, n. 994, e degli esercizi pubblici (caffè, bar, alberghi, eccetera) per il consumo in sito.

Il trasporto a domicilio del consumatore è effettuato in bottiglie rispondenti ai requisiti di cui all'articolo 25 del citato regolamento, chiuse con adatta capsula, la quale ne protegga l'orlo, ne garantisca il contenuto da ogni inquinamento e manomissione, e porti in modo chiaro e indelebile la data dell'imbottigliamento e l'indicazione della Centrale (quest'ultima indicazione sulla capsula non è necessaria quando risulti chiara e indelebile sulla bottiglia).

Alla bottiglia potrà essere sostituito altro contenitore che risponda ai requisiti igienici e riporti le indicazioni prescritte per le bottiglie.

LEGISLATURA III - 1958 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Il trasporto alle collettività, ai pubblici esercizi e alle rivendite autorizzate deve essere fatto in bidoni chiusi nelle Centrali con adatto sistema che renda evidente qualsiasi tentativo di manomissione durante il trasporto a destinazione.

I mezzi di trasporto devono essere riconosciuti idonei dall'Ufficiale sanitario.

Art. 12.

Nelle località dove il servizio pubblico di raccolta, di trattamento e di distribuzione è fatto dalle Centrali, i Comuni o i Consorzi di Comuni che le gestiscono determinano il prezzo di vendita del latte destinato al consumo diretto, sentito il competente Comitato provinciale dei prezzi.

Nel caso di esercizio della Centrale per concessione a ditte private, la relativa convenzione deve contenere apposita clausola che preveda la facoltà del Comune o del Consorzio di rivedere i prezzi di vendita del latte al consumatore.

Nel caso di gestione del servizio di trattamento del latte alimentare fuori dalle zone bianche di cui alla presente legge da parte di ditte industriali autorizzate dai competenti Prefetti, o dalle Centrali di altra zona bianca, il prezzo di vendita al consumo viene stabilito dal Comune sentito il Comitato provinciale dei prezzi.

Art. 13.

All'articolo 46 del citato regolamento 9 maggio 1929, n. 994, è sostituito il seguente:

« Chiunque intenda produrre e mettere in commercio crema, panna montata e analoghi, yoghurt, gioddu, kéfir e analoghi, latte in polvere o in blocchi, latte condensato, latte umanizzato o maternizzato, deve otte-

nere la preventiva autorizzazione da parte dell'autorità comunale.

« Con l'autorizzazione devono anche essere stabilite le norme igieniche da osservare nella produzione e nel commercio di dette preparazioni ».

Art. 14.

Salvo che il fatto non costituisca reato più grave, i contravventori alle disposizioni della presente legge sono puniti con l'ammenda fino a lire 30.000.

Indipendentemente dall'azione penale, il Prefetto, nei casi di particolare gravità che devono comunque essere specificati in una comunicazione motivata, invita la Giunta comunale a provvedervi. Nel caso che questa non provveda, può ordinare la chiusura temporanea o definitiva delle Centrali del latte o dei centri di raccolta. Il Sindaco può del pari ordinare la chiusura temporanea o definitiva degli spacci di vendita.

Il Sindaco adotterà nel contempo i provvedimenti che si renderanno necessari per assicurare il trattamento igienico e la somministrazione del latte alla popolazione.

Art. 15.

Le Centrali del latte già in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge saranno sottoposte alle disposizioni della legge stessa alla scadenza delle concessioni in corso, salvo per ciò che riguarda le norme di carattere igienico-sanitario, le quali hanno immediata applicazione.

Art. 16.

Sono abrogati il Titolo VI del regolamento approvato con regio decreto 9 maggio 1929, n. 994, e la legge 16 giugno 1938, n. 851.